



Comun general de Fascia Provincia di Trento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE DEL COMUN GENERAL DE FASCIA DAL 2 NOVEMBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021.

DEFINIZIONI

Nel testo degli articoli di cui al presente capitolato speciale d’appalto si intendono:

- per Amministrazione appaltante il Comun general de Fascia;
- per Appaltatore l’impresa aggiudicataria dell’appalto;
- per servizio la gestione del Centro socio educativo territoriale.

ART. 1

OGGETTO E DESTINATARI DELL’APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto interventi di sostegno e accompagnamento e attività di animazione finalizzate all’integrazione di minori in situazione di disagio e di svantaggio sociale con gruppi di coetanei e/o con realtà associative locali e/o con altre espressioni del tessuto sociale. Le due direzioni di intervento trovano realizzazione in un modello organizzativo che si articola secondo una struttura modulare che bilancia gli interventi di sostegno e quelli animativi sulla base delle caratteristiche dell’utenza accolta e delle esigenze del territorio. Sono previsti percorsi di inclusione dei minori nell’ambiente di vita, al fine di garantire il lavoro sul minore attraverso la definizione del progetto individualizzato, evitando la costruzione di ambiti segreganti.
2. L’attività è centrata sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti.
L’obiettivo è di rafforzare le potenzialità individuali, sostenere la crescita e lo sviluppo dell’identità, sostenere il minore nell’impegno scolastico, supportare la famiglia nelle sue funzioni educative, contribuire al processo formativo dei ragazzi e alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto, promuovere una positiva relazione con i coetanei e la partecipazione e l’integrazione nelle attività extrascolastiche e del tempo libero presenti nell’ambiente di vita del bambino/adolescente.

3. Le attività previste sono:

- attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali attività di supporto educativo e scolastico,
- attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo (es.: disegno, fotografia, teatro, musica, etc.),
- attività manuali e/o pratiche che comportano la manipolazione e/o la produzione di piccoli manufatti: (lavorazione della carta, cucito, giardinaggio, cucina, etc.),
- attività di svago (gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
- attività fisiche che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento (es.: ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento, etc.);
- attività di accompagnamento dalla scuola al centro socio-educativ;
- attività di supporto e promozione alla genitorialità;
- consumo pasto.

4. I destinatari delle iniziative sono i minori di età compresa, tra 6 e 18 anni, iscritti alle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado, che accedono su libera iniziativa, su invio e in collaborazione dell'istituzione scolastica, o in carico al Servizio sociale.

ART. 2

LUOGO E MODALITA' DI FREQUENZA DEL SERVIZIO

1. Considerata l'indisponibilità dei locali precedentemente messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, causa l'applicazione dei protocolli legati all'emergenza sanitaria Covid-19 in atto, l'Appaltatore dovrà farsi carico di reperire nel territorio della Val di Fassa uno spazio idoneo per lo svolgimento delle attività.
2. Se necessaria, la spesa sostenuta per tali locali, stimata nella misura mensile massima di € 1.500,00, sarà riconosciuta **a rimborso** sulla base di idonea documentazione, e non va considerata nell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.
3. Gli spazi di incontro sono stabiliti in nr. 3 (tre) pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 18.30. Il numero massimo dei bambini/ragazzi iscritti alle attività è pari a 15 (quindici).
4. Il servizio di accompagnamento dalle sedi delle scuole della Valle al centro socio-educativo, dovrà essere garantito dal contraente affidatario mediante soggetto esterno e/o tramite gli operatori del contraente medesimo.

ART. 3

DURATA

1. La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire le prestazioni dell'iniziativa dal 2 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

ART. 4

OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale;
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Le figure professionali assunte per la gestione del servizio (Coordinatore e operatori) devono possedere i requisiti indicati dal Catalogo provinciale dei Servizi Socio Assistenziali.
5. L'appaltatore è tenuto inoltre:
 - provvedere alla raccolta delle iscrizioni;
 - rendersi disponibile all'accoglimento di iscrizioni anche successivamente alla data di inizio delle attività, nel caso di residua disponibilità di posti;
 - provvedere alla riscossione delle quote a carico delle famiglie e, se richiesto dalle stesse all'espletamento della procedura per i buoni di servizio;
 - comunicare il nominativo del Coordinatore delle attività con relativo numero di contatto cellulare e posta elettronica;
 - coordinarsi con il Servizio Sociale del Comun general de Fascia;
 - rendersi disponibile nell'aiuto e nell'organizzazione delle attività di somministrazione dei pasti compresa la merenda, garantendo la presenza degli educatori durante il pasto;
 - acquistare a proprio carico il materiale necessario per la corretta attuazione delle attività;
 - fornire al termine delle attività una relazione finale comprensiva della descrizione delle attività svolte, nonché un riepilogo inerente le presenze dei ragazzi suddivise per Comune di residenza;
 - essere disponibili ad effettuare colloqui individuali con le famiglie che ne facciano richiesta;
 - a rispettare e far rispettare le normative riguardante l'emergenza Covid. La spesa sostenuta per l'applicazione del specifico protocollo, sarà riconosciuta **a rimborso** sulla base di idonea documentazione, e non va considerata nell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

ART. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il capitolato speciale d'appalto,
 - b) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
2. Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

ART. 6

IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Per le prestazioni assicurate dal personale e per tutta la durata dell'iniziativa, il Comun general de Fascia corrisponderà alla ditta Appaltatrice il compenso di € _____ comprensivo di IVA. Non è ammessa una revisione dei prezzi.
2. Per i bambini/ragazzi iscritti è prevista una compartecipazione, definita in accordo con il Comun general de Fascia, che sarà introitata direttamente dalla ditta Appaltatrice.

ART. 7

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore in un'unica soluzione a conclusione del contratto.
2. Il resoconto finale, relativo alle prestazioni globalmente fornite di cui al presente incarico, dovrà essere redatto e presentato dal soggetto incaricato entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del servizio prevista dal presente contratto. La rendicontazione dovrà contenere le specifiche voci di costo suddivise tra attività, oneri di gestione dei locali e dispositivi di sicurezza per i lavoratori.
3. Le quote di compartecipazione sostenute dalle famiglie saranno detratte dalle spese di gestione relative ai locali e alle spese per l'applicazione dei protocolli legati all'emergenza sanitaria.
4. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare

esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

5. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
7. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore inadempiente.

ART. 9

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 10

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato

contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 11

TUTELA DI LAVORATORI

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 12

CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti (CCNL – Cooperative Sociali – Settore Servizi alla Persona Socio-assistenziale e sanitario) Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 13

SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

ART. 14

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La ditta Appaltatrice nella sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di consentire che il CGF tratti i dati personali acquisiti per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in base a precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal suddetto D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da questo e dall'apposito documento approvato dal CGF, oltre che di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in base al Titolo II dello stesso D. Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE 2016/679.
2. All'atto dell'aggiudicazione, il Cgf quale titolare del trattamento, nominerà la Ditta "responsabile del trattamento" - ai sensi e per tutti gli effetti del medesimo D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 29 in particolare - per i dati personali degli utenti dei servizi ad essa appaltati che andrà necessariamente ad acquisire, conservare e trattare nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 16

OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del

servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
4. E' suo compito dare replicazione al D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 al fine di verificare l'insussistenza di condanne penali per abuso o per sfruttamento sessuale di minori in capo al personale da lei impiegato.

ART. 17

PENALI

1. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte nel presente capitolato, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 2.000,00.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 gg. dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 18, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto si risolverà anticipatamente di diritto secondo l'articolo 1456 del codice civile, fermo restando comunque l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni provocati dal suo comportamento, nei seguenti casi di violazione o di inadempimento delle obbligazioni a suo carico:
 - quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi in materia di lavoro indicati negli articoli 4 e 11;
 - subappalto non autorizzato;
 - in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dello stesso;
2. Resta inteso che, in tutti i casi così previsti di risoluzione anticipata di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento dell'appaltatore, questi sarà tenuto a risarcire i danni provocati al CGF e si applicheranno, nei suoi confronti, tutte le altre sanzioni previste dal codice civile per inadempienze contrattuali.

ART. 19

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Si precisa che, sulla base dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'affidamento all'Appaltatore dei servizi previsti dal presente contratto è contraddistinto dal C.I.G. **ZB62EC4FF0**:
 - per gli altri effetti previsti dalle norme sopraccitate, e in relazione ai rapporti intercorrenti e a quelli che verranno instaurati con il CGF, l'Appaltatore conviene:
 - di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.;
 - a mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. m. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Inoltre l'Appaltatore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avvalersi di un conto corrente dedicato non esclusivo, per tutte le commesse pubbliche del CGF, richiedendo che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.

ART. 20

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comun general de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 21

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto (imposte di registro e di bollo, rogito, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, mentre l'I.V.A. sui corrispettivi grava sull'Amministrazione appaltante, destinataria delle prestazioni.

ART. 22

INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 23

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La ditta Appaltatrice, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf, approvato con deliberazione del Consi di Procura n. 17/2016 del 15/02/2016. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il Cgf, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il Cgf procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 24

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del Cgf, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 25

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.

ART. 26

NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
-